



REGIONE PUGLIA

Deliberazione della Giunta Regionale

N. **1149** del 28/06/2018 del Registro delle Deliberazioni

Codice CIFRA: PRC/DEL/2018/00012

OGGETTO: Legge regionale n. 38 del 12 dicembre 2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" approvazione Linee guida per la bruciatura delle stoppie e dei residui vegetali.

L'anno 2018 addì 28 del mese di Giugno, in Bari, nella Sala delle adunanze, si è riunita la Giunta Regionale, previo regolare invito nelle persone dei Signori:

Sono presenti:		Sono assenti:	
Presidente	Michele Emiliano	Assessore	Leonardo di Gioia
V.Presidente	Antonio Nunziante	Assessore	Alfonsino Pisicchio
Assessore	Loredana Capone		
Assessore	Giovanni Giannini		
Assessore	Sebastiano Leo		
Assessore	Raffaele Piemontese		
Assessore	Salvatore Ruggeri		

Assiste alla seduta il Segretario Generale: Dott. Roberto Venneri

Il Presidente, unitamente al Vice Presidente, Assessore alla Protezione Civile, di concerto con l'Assessore all'Agricoltura sulla base dell'istruttoria espletata dal funzionario istruttore e confermata dal Dirigente di Sezione Protezione Civile dal Direttore del Dipartimento Agricoltura e dal Dirigente della Sezione Competitività delle Filiere Agroalimentari riferisce quanto segue:

La legge n. 353 del 21.11.2000, avente all'oggetto: "Legge quadro in materia di incendi boschivi", assegna alle Regioni il compito di redigere il piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi, ove vengono definite tutte le attività da porre in essere mirate a ridurre le cause e il potenziale innesco d'incendio.

La L.R. n. 18 del 30.11.2000, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di boschi e foreste, protezione civile e lotta attiva agli incendi boschivi", al Capo II, art.15 tra le funzioni regionali, prevede la redazione e l'approvazione dei piani regionali e, previa intesa con le altre Regioni, i piani interregionali di difesa e conservazione del patrimonio boschivo.

La L.R. n. 7 del 10 marzo 2014, "Sistema regionale di protezione civile", all'art. 14 prevede che le attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi siano programmate nel rispetto dei principi della citata legge n° 353 del 21.11.2000.

La L.R. n° 38 del 12 dicembre 2016, "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" nel rispetto dei principi della citata legge n° 353 del 21.11.2000, disciplina le attività di prevenzione e contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia sul territorio regionale.

Il R.R. n. 28 del 22/12/2008 "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008 in recepimento dei criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (Z.S.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) introdotte con D.M. del 17/10/2007. Esso contiene le misure di conservazione e le indicazioni per la gestione finalizzate a garantire la coerenza ecologica della Rete Natura 2000 e l'uniformità della gestione allo scopo di assicurare il mantenimento degli habitat di interesse comunitario e degli habitat di specie di interesse comunitario, nonché di stabilire misure idonee ad evitare la perturbazione delle specie per cui i siti sono stati designati, tenuto conto degli obiettivi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE.

Il Regolamento regionale n. 6 del 10 maggio 2016 "Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive comunitaria 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di interesse comunitario (SIC)" ha come finalità il mantenimento e la conservazione dei siti degli habitat e delle specie di flora e fauna di interesse comunitario in coerenza con la rete ecologica "Natura 2000".

La D.G.R. n. 1928 del 02/10/2012 con la quale la giunta regionale ha attuato il D.M n.30125/2009 "Disciplina del regime di Condizionalità ai sensi del Regolamento CE n. 73/2009 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei Programmi di Sviluppo Rurale".

La Giunta Regionale, con deliberazione n. 585 dell'10.04.2018, ha approvato il "Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2018-2020", che costituisce anche il presupposto per la elaborazione di ulteriori strumenti di programmazione degli interventi a tutela del patrimonio boschivo e fornisce ai tecnici ed alle Amministrazioni supporti operativi per l'assunzione delle decisioni di rispettiva competenza.

Considerato che annualmente il Presidente della Giunta Regionale nel periodo giugno – settembre di ogni anno dichiara con proprio Decreto il periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi ove vengono riportate tutte le prescrizioni e le regole comportamentali sulla prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi al fine di ridurre al minimo il rischio di innesco e propagazione degli incendi boschivi.

Considerato che L.R. n° 38 del 12 dicembre 2016, "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" prevede al comma 3 articolo 2 la stesura di linee guida per la pratica della bruciatura delle stoppie al fine di ridurre al minimo il rischio di propagazione incontrollata degli incendi e creare situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità nonché per il patrimonio agro-silvo-pastorale.

Ritenuto di dover procedere all'approvazione delle "Linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di bruciatura delle stoppie e dei residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza" (allegato A) ai sensi della suddetta Legge Regionale.



Sulla base di quanto riportato sopra, si propone di approvare le linee guida così come previsto dal comma 3 articolo 2 della Legge regionale 38/2016 allegate al presente atto.

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011

La presente deliberazione non comporta implicazioni di carattere finanziario sia di entrata che di spesa e della stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Il Presidente unitamente agli Assessori relatori propongono alla Giunta regionale sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, l'adozione del conseguente atto finale ai sensi dell'art. 4-comma 4, lettera d) e k) della L.R. 7/97.

LA GIUNTA

- Udita la relazione e la conseguente proposta del Presidente e dell'Assessore alla Protezione Civile di concerto con l'Assessore all'Agricoltura;
- Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Dirigente della Sezione Protezione Civile e dal Dirigente del Dipartimento Agricoltura, che attestano la conformità alla legislazione vigente;
- A voti unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- Di condividere e fare proprio quanto riportato nelle premesse;
- Di approvare le "Linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di bruciatura delle stoppie e dei residui di materiale vegetale derivante dall'attività agricola e forestale, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge regionale n. 38/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia" costituente l'allegato "A" parte integrante del presente atto.
- Di disporre, a cura della Segreteria della Giunta, la pubblicazione integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi dell'art. 6 della L.r. 13/1994.

Il Segretario della Giunta
Il Segretario Generale
della Giunta Regionale
Dott. Roberto Ferreri


Il Presidente della Giunta
dott. MICHELE EMILIANO


Linee guida per il presidio, le modalità e prescrizioni dell'operazione di bruciatura delle stoppie, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2 comma 3 della Legge regionale n. 38/2016 "Norme in materia di contrasto agli incendi boschivi e di interfaccia"

Premessa

Con la Legge regionale 38/2016 sono stati definiti gli obblighi e i divieti finalizzati a prevenire e contrastare l'innesco e la propagazione di incendi boschivi per la salvaguardia dell'incolumità pubblica e privata, degli ecosistemi agricoli e forestali e per la riduzione dell'emissione di anidride carbonica in atmosfera.

Il comma 3 dell'articolo 2 prevede che con deliberazione della Giunta Regionale siano approvate Linee Guida per il presidio, le modalità e le prescrizioni delle operazioni di bruciatura, la bonifica finale, le opere di mitigazione e l'attività di vigilanza.

Fermi gli obblighi di cui agli articoli 3 e 8, le presenti Linee Guida definiscono le procedure da osservare per le operazioni di seguito descritte.

Bruciatura delle stoppie

1. L'accensione e la bruciatura delle stoppie previste dal comma 2 dell'art. 2 della Legge regionale 38/2016, sono consentite, nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi, solo sulle superfici in cui, per esigenze pedoclimatiche o limitata disponibilità di acqua per uso irriguo, si effettua la pratica del ringrano e sulle superfici irrigabili utilizzate per le colture di secondo raccolto. Al di fuori di tali circostanze, l'accensione e la bruciatura di residui da colture cerealicole sono sempre vietate.
2. L'effettiva adozione del ringrano e della coltura di secondo raccolto è desunta, a livello particellare, dal fascicolo aziendale sulla base della destinazione culturale prevalente delle ultime quattro annate agrarie.
3. La Sezione Protezione Civile della Regione Puglia, giornalmente e per le successive 24, 48 e 72 ore pubblica sul sito www.protezionecivile.puglia.it, nella sezione "Bruciatura stoppie", la previsione dei fattori meteorologici innescanti gli incendi boschivi e che concorrono al rischio di propagazione. Tali valori, aggregati su scala comunale, verranno identificati con colore rosso e verde.
4. Per avvalersi della pratica dell'accensione e bruciatura delle stoppie i proprietari e/o conduttori delle superfici di cui al punto 1 devono preventivamente visionare la sezione "bruciatura stoppie" del sito web www.protezionecivile.puglia.it e praticare l'accensione e la bruciatura - con le misure precauzionali previste nei punti successivi - solo in presenza di giornate classificate a bassa pericolosità di propagazione (colore verde).
5. L'accensione e bruciatura delle stoppie devono essere effettuate esclusivamente di mattina, con accensione non prima delle ore 5,00 e totale spegnimento entro le ore 10,00.

IL DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROTEZIONE CIVILE
(Ing. Giuseppe Tedeschi)

Al presente allegato è
costituito da 4 fascicoli

1/4




[Handwritten signature]

6. L'accensione e la bruciatura delle stoppie derivanti da colture cerealicole, nel rispetto delle condizioni contenute nelle presenti linee guida, sono consentite solo a seguito di preventiva comunicazione, utilizzando lo schema di cui all'allegato A, da inviare nella forma certificata prevista dalla legge, al Sindaco del Comune territorialmente competente in qualità di autorità locale di protezione civile e al Dipartimento Agricoltura della Regione Puglia.
7. Al fine dell'effettuazione dei controlli, la comunicazione inviata dal proprietario o conduttore delle superfici oggetto dell'operazione, deve pervenire ai suindicati destinatari almeno due giorni prima dell'inizio della bruciatura. Nella comunicazione, il dichiarante (proprietario/conduttore) deve indicare il giorno e l'ora di accensione, gli estremi catastali delle superfici, la località interessata (toponimo) e il nominativo e il recapito telefonico dell'operatore responsabile della pratica di accensione, bruciatura e bonifica.
8. La comunicazione contiene anche l'autodichiarazione relativa al ricorso del ringrano o del secondo raccolto, in conformità a quanto desumibile dal fascicolo aziendale.
9. Al fine di evitare situazioni di pericolo per persone e/o veicoli in transito, durante l'accensione e la bruciatura delle stoppie, ove consentite, il responsabile dell'operazione deve porre particolare attenzione che il fumo non invada strutture antropiche (edifici, abitazioni, strutture ricettive, luoghi di culto e/o di interesse pubblico), strade pubbliche o di uso pubblico e ferrovie.
10. La bruciatura delle stoppie è sempre vietata a una distanza inferiore a 50 (cinquanta) metri dalle strutture e/o infrastrutture antropiche, dalle aree boscate, ivi comprese le aree cespugliate, arborate (art.2 L. n. 353/2000) e a pascolo, anche nel rispetto di quanto previsto dall'ordinanza Presidente Consiglio dei ministri 28 agosto 2007, n. 3606 (Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare lo stato di emergenza in atto nei territori delle regioni Lazio, Campania, Puglia, Calabria e della regione Siciliana in relazione a eventi calamitosi dovuti alla diffusione di incendi e fenomeni di combustione).
11. Nelle aree Naturali Protette e nei Siti Natura 2000 le stoppie non possono essere bruciate devono essere cippate e/o trinciate in loco, salvo nei casi di gravi attacchi parassitari certificati dall'Osservatorio fitopatologico regionale in provvedimenti emanati in attuazione della normativa europea, nazionale e regionale in materia fitosanitaria e pubblicati sul sito www.protezionecivile.puglia.it. L'Osservatorio fitopatologico regionale è tenuto ad inviare il provvedimento alla Protezione Civile della Regione Puglia che ne curerà la pubblicazione sul sito www.protezionecivile.puglia.it nella sezione "Bruciatura stoppie".

Interventi di mitigazione

1. I proprietari/conduttori delle superfici oggetto dell'operazione, prima di procedere all'accensione e bruciatura delle stoppie, devono:
 - accertarsi che siano rispettate tutte le condizioni contenute nelle presenti linee guida e nella Legge regionale n. 38/2016;
 - eseguire, in particolare, le operazioni con i tempi e le modalità previste al comma 1 dell'art. 3;
 - rispettare i divieti e le prescrizioni richiamati annualmente con la "Dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi" emanata con Decreto del Presidente della Giunta regionale;

2/4



– rispettare la normativa di cui al comma 6 dell'art. 3 nei casi in cui le predette superfici ricadono all'interno delle aree protette nazionali e regionali.

2. I proprietari/conduttori delle superfici oggetto dell'operazione di bruciatura delle stoppie, sono tenuti al rispetto delle norme di condizionalità relativi agli interventi alternativi finalizzati alla salvaguardia del contenuto di sostanza organica nei suoli.

Attività di Presidio, Vigilanza e bonifica finale

1. La bruciatura delle stoppie, dall'accensione del fuoco fino allo spegnimento, deve essere controllata sul posto dal proprietario e/o dal conduttore del fondo, coadiuvato da altro personale, che dovranno vigilare in maniera attiva e continuativa sull'andamento della combustione utilizzando appropriate misure di sicurezza e/o mezzi idonei per lo spegnimento e bonifica anche al fine di evitare l'espansione incontrollata del fuoco.

3/4



[Handwritten signature]

ALLEGATO A – Linee Guida per la bruciatura delle stoppie – Legge 38/2016

Al Sig. Sindaco del Comune/Città Metropolitana di _____
Alla Regione Puglia- Dipartimento Agricoltura

LEGGE REGIONALE 38 /2016
COMUNICAZIONE DI INTERVENTO DI BRUCIATURA DELLE STOPPIE

Il sottoscritto _____ CUA A _____
telefono _____ pec _____ in _____ qualità
di _____ (proprietario, affittuario, rappresentante legale, conduttore) e responsabile delle
operazioni di bruciatura delle stoppie nato a _____ il _____, residente
a _____ in via _____ n. _____,

COMUNICA

che il giorno _____ procederà alla bruciatura delle stoppie dalle ore _____ alle ore
_____ secondo quanto previsto dalla L. R. 38/2016 e nel rispetto di quanto previsto dalle Linee guida
approvate con DGR n. _____ del _____ :

DICHIARA

➤ di rispettare tutti i vincoli e prescrizioni previste dalla normativa vigente e che sussistono tutte le
condizioni in essa riportate per praticare l'accensione e la bruciatura delle stoppie

nell'agro di _____ Fg _____ P.IIa/e _____,
località _____ superficie interessata dall'intervento di ettari _____

Misure di sicurezza e/o mezzi idonei per lo spegnimento e bonifica
utilizzati _____

➤ che il codice di pericolo previsto dal bollettino regionale incendi per la data in cui si effettuerà
l'accensione e bruciatura delle stoppie (visualizzabile dal sito web: www.protezionecivile.puglia.it) è di
colore VERDE.

➤ che sulle superfici ove si praticherà la bruciatura delle stoppie si effettuerà:

- la pratica del ringrano;
- la coltura di secondo raccolto.

La presente comunicazione è sottoscritta ai sensi ed agli effetti dell'art. 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445: il firmatario è consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci.

DATA _____

FIRMA _____

Ai sensi del D.lgs n. 196 del 30.06.03 (Codice Privacy), il sottoscritto consente il trattamento dei dati personali da parte degli Enti in indirizzo unicamente per il completamento del procedimento amministrativo e delle attività di controllo.

DATA _____

FIRMA _____

Si allega:

Fotocopia del documento di identità n. _____ rilasciato da _____.

4/4





Allegato unico alla deliberazione
n. 1149 del 28/06/2018
composta da n. 4 (quattro) facciate
Il Segretario della G.R.

Dott. Roberto Veneri

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Veneri", written over the typed name.